

Codice etico e disciplinare del sodalizio dell'Università Internazionale Popolare U.P.T.E.A.G. P.A.I.-polo accademico internazionale.

Principi fondamentali

Articolo 1

Natura del Codice etico

Il presente Codice, scritto in ottemperanza alla Legge 30 dicembre 2010, n. 240, (link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010;240>

asserisce una serie di principi e regole che il P.A.I. deve osservare nel rispetto dei profili passibili di valutazioni di ordine etico. Le informazioni qui enunciate si aggiungono a quelle giuridicamente valide, perché derivanti da testi legislativi, statutari e regolamentari, che sono comunque adottabili anche se qui non espressamente citate.

Articolo 2

Valori indispensabili del sodalizio universitario.

I valori fondamentali della comunità universitaria, riportati negli art. 2, n. 4, della legge n. 240 del 2010, in primis si evincono da quanto sancito dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dalle Carte dei diritti adottate in sede internazionale, europea e nazionale in base ad essa, nelle leggi contenenti le norme generali sull'istruzione decretate con legge dello Stato Italiano, nello Statuto-Atto Costitutivo Notarile dell'Università Internazionale U.P.T.E.A.G. UISE 360 P.A.I. e negli altri documenti direttamente o indirettamente ad essi collegati.

1. Resta saldo, in particolare, quanto predisposto in via generale in tema di protezione delle libertà e della dignità della persona nell'ambiente di lavoro, in tema di pari opportunità, di valorizzazione delle differenze di genere e della libertà dell'insegnamento e della ricerca scientifica Internazionale, sportello VAE con gli Atenei Affiliati a codesto sodalizio accademico.
2. Finalità principale di tutta l'attività istituzionale di tesseramento ed immatricolazione di codesta Università di diritto internazionale, in osservanza alla Convenzione adottata nella Conferenza Diplomatica di Lisbona dell'11 aprile 1997, in cui la crescita culturale, professionale, accademica di tutta l'associazione universitaria in cui riveste un ruolo centrale la formazione degli studenti, soci tesserati frequentanti le nostre attività istituzionali organizzate, desiderosi di accrescere il loro "background" personale di conoscenza nel campo delle ricerche scientifiche internazionali con gli Atenei ed enti qualificati nella formazione d'eccellenza certificata a 360 gradi con l'Italia e l'estero, che con codesto Ateneo, Libera facoltà universitaria di studi e ricerca sono interconnessi. In questo ambito, l'attività didattica istituzionale del P.A.I., il cui fine è valorizzare, riconoscere il Socio studente, che puntualmente ogni A.A. contribuisce con la sua quota sociale, liberamente ad una formazione costante, mirata alla preparazione, iter accademico, durante tutto l'arco della sua vita – e pertanto da considerarsi l'opzione volontaria verso dell'attività di ricerca scientifica e di studio personale e professionale.
3. In linea generale l'esercizio del ruolo docente deve essere dedicato sia alla didattica, come alla ricerca in ogni campo dello scibile umano, con l'obiettivo principale, è il perseguimento d'interesse collettivo, al fine di incrementare la comunità universitaria, P.A.I. di appartenenza,

senza interessi privatistici. Si deve sempre crescere insieme nel rispetto di tutti i soci e di tutto il Consiglio Direttivo Accademico.

4. Gli organi responsabili della facoltà devono in particolare aver cura della preparazione e dell'attuazione di tutte le attività didattiche istituzionali, tesseramenti e nel contempo contributi sociali di sostegno alla formazione universitaria e postuniversitaria dei soci iscritti, di tutte quelle attività socio-culturali accademiche, eventi culturali e progettualità formative collegate allo sviluppo della comunità locale di appartenenza, condotte dai docenti volontari, eventualmente incaricati, Senatori h.c.. volontari, soci referenti tesserati nominati con delibera dal consiglio direttivo accademico, collaboratori ufficiali di nomina presidenziale-rettoriale utili all'ottimale risultato dell'attività universitaria sociale e culturale complessivamente considerata.

Articolo 3

Riceventi delle norme del codice etico

Il presente codice opera nei confronti di tutti coloro che studiano e collaborano con il P.A.I. a qualsiasi titolo (studenti, personale docente e di gestione, titolari di borse di studio italiani e stranieri, soci studenti, convenzionati, visitatori o ospiti autorizzati, stagiste/i, titolari di assegno o di contratto, personale in outsourcing, collaboratori coordinati e continuativi, consulenti, dottorande/i e post dottorande/i, specializzande/i, tirocinanti e laureate/i, partecipanti alle attività istituzionali di ricerca scientifica e di studio mirato. Questi soggetti devono contribuire alla regola principale della missione istituzionale, comportarsi in trasparenza e nella Liceità della causa, significa far propri questi comportamenti basilari legali e di riflesso tutti quei principi di onestà, lealtà, correttezza, trasparenza, imparzialità e solidarietà, espressi in questo codice, scegliendo il superiore interesse della Comunità stessa a quello individuale.

Articolo 4

Parità di trattamento e valorizzazione del Merito.

1. Fra le attività condizionate al rispetto dei fondamentali valori menzionati all'art. 2, è di primaria importanza, nella vita del polo accademico di studi internazionali, la più rigorosa osservanza dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, che stabilisce il divieto di discriminazioni e lo sviluppo dell'eguaglianza. Presentano particolare gravità le discriminazioni determinate da abuso della posizione accademica o gerarchica.
2. Dato che il merito individuale costituisce il principale titolo di valutazione delle attività istituzionali del sodalizio universitario, non costituiscono discriminazioni precluse le disparità di trattamento giustificate da valutazioni oggettive relative al rendimento conseguito nelle attività specificamente proprie di ciascun docente, studente o dipendente dell'amministrazione.
3. I singoli rapporti interni dell'Università, le commissioni giudicatrici di concorsi, di esami o di altre procedure simili sono tenute all'analisi di criteri di valutazione comprovati dalla meritocrazia del socio candidato al ruolo.
4. Sono condannabili le azioni di chi – anche non facendo parte della commissione giudicatrice, o la cui attività agisca su decisioni anche estranee all'Università Internazionale– si adopera per favorire ingiustamente un socio-candidato non meritevole.
5. Le inosservanze delle norme di legge relative a casi di mobbing e simili, devono essere valutate, caso per caso, oltre che ai fini dell'applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme

stesse, al fine di evitare che ne derivino pregiudizi alla continuazione degli studi e/o della carriera della persona che ne è stata vittima.

Articolo 5

Doveri dei riceventi del Codice.

1. Nel riferimento alla libertà della ricerca scientifica Internazionale e dell'insegnamento dovuto a tutti i destinatari del codice, in corrispondenza ai rispettivi ruoli, e del diritto allo studio spettante a tutti coloro che cercano nella facoltà una più completa formazione, tutti debbono espletare i propri ruoli uguagliandosi ai principi di lealtà e di rispetto reciproco.
2. In particolare, i docenti esperti dell'Università sono impegnati a svolgere le attività didattiche e di ricerca uniformandosi alle norme nazionali e di autonomia che li riguardano.
3. I soci studenti, sono impegnati a partecipare alle attività Istituzionali didattiche annunciate dal proprio ciclo universitario di studi internazionali, cooperandovi attivamente, attenendosi a comportamenti corretti.
4. Qualsiasi ricevente del codice è obbligato a non intrattenere rapporti di lavoro o di collaborazione con soggetti i cui interessi confliggano con quelli dell'Università e a non assumere incarichi professionali, che contrastino con tali interessi e con la normativa in materia.
5. Essi debbono altresì rendere noto, al referente della struttura di afferenza, le circostanze di conflitto di interesse anche solo potenzialmente loro riferibili.
6. Essi sono inoltre tenuti ad esimersi da ogni condotta che possa configurarsi, direttamente o indirettamente, come una forma di favoritismo o che costituisca indebita sovrapposizione dell'esercizio di funzioni o compiti altrui.

Articolo 6

Libertà di Insegnamento, di ricerca e di studio: “ Il cosiddetto Libero Docente del P.A.I.: Polo Accademico Internazionale.

1. Fra i valori fondamentali enunciati all'art. 2, per i riceventi di questo documento, desta una particolare attenzione quell'aspetto che fa riferimento all'esercizio della libertà di insegnamento e di ricerca, individuale o collaborativa volontaria fin dall'inizio del progetto accademico della facoltà.
2. L'Università U.P.T.E.A.G. P.A.I.- polo accademico internazionale, si impegna alla realizzazione di un contesto di studio che faciliti gli alti ideali di libertà e autonomia individuale, intesi come conditio sine qua non allo studio.

Deontologia e norme di comportamento nel P.A.I.

Articolo 7

Rispetto della persona Umana.

1. La dignità della persona deve essere sempre difesa in ogni tipo di interazione, tutelando uguale considerazione e rispetto. Tutti i soci studenti, membri accademici e gli interlocutori dell'Università Internazionale U.P.T.E.A.G. P.A.I.-polo accademico internazionale, devono i primis essere trattati con cortesia, rispetto, lealtà ed educazione. Questi i canoni essenziali di un'Università "tout court" Comunità, Sodalizio culturale di tutto rispetto Umano e Intellettuale verso tutti i soci iscritti, persone umane, che ogni giorno sacrificano per l'interesse generale, bene comune di tutto il direttivo e soci in regola con la quota sociale per l'A.A. in corso.
2. I membri dell'Università si obbligano a realizzare un ambiente tranquillo, sereno, privo di ogni forma di maltrattamento, oppressione e mobbing.
3. È altresì vietato qualunque maltrattamento e/o persecuzione subita ad ogni singolo membro, socio dell'Università esercitata sotto forma di intimidazione, minaccia, umiliazione, ridicolizzazione, offesa, insulto, abuso, comportamento crudele, esposizione offensiva, critica immotivata.
4. Condotte che possono apparire inoffensive, prese singolarmente come per esempio un maltrattamento, persecuzione, se ripetuti in un particolare contesto, ad esempio nelle relazioni tra consiglieri del direttivo, e tra docente e senatore accademico, oppure tra socio studente e professore-ricercatore, manager-operatore di riferimento, segretario amministrativo -didattico per il front office & back office.
5. La Presidenza del Consiglio Direttivo Accademico, in casi estremi potrà, come sancito da regolamento di Statuto, adottare gli appropriati provvedimenti del caso per prevenire in modo efficace ed efficiente, i torti o le persecuzioni, adoperando le opportune sanzioni agli autori responsabili.

Articolo 8

Pratiche discriminanti.

1. Tutti i membri dell'Università U.P.T.E.A.G. P.A.I. hanno diritto ad essere trattati con eguale rispetto e stima, e di non essere ingiustamente discriminati, direttamente o indirettamente, in ragione di uno o più fattori, inclusi la religione, il genere, l'orientamento sessuale, la coscienza e le convinzioni personali, l'aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, le scelte familiari, l'età, nonché la posizione che occupano in ambito accademico.
2. Esiste la discriminazione diretta quando, sulla base di un qualsivoglia motivo, di cui al precedente comma, un individuo è trattato meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione simile.
3. Esiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o un'azione superficialmente neutra possa mettere in una posizione di svantaggio le classi di persone individuabili in ragione dei fattori elencati al primo comma, salvo che tale disposizione, criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima, gli strumenti usati per il suo raggiungimento siano adeguati e necessari.
4. L'U.P.T.E.A.G. P.A.I. polo accademico internazionale, rigetta ogni tipo di condotta discriminatoria, posta in essere nei riguardi di un membro della Facoltà di diritto internazionale, da parte di soggetti posti in posizione sovraordinata o da parte di altri colleghi, che si sostanzia in forme di oppressione psicologica o violenza morale tali da definire un degrado delle condizioni di lavoro o di studio, come per esempio la salute stessa, la professionalità, l'esistenza e la dignità umana.

5. L' U.P.T.E.A.G. P.A.I. polo accademico internazionale, rigetta ogni forma di pregiudizio sociale, ogni molestia o fastidio, ogni azione disapprovante, degradante o umiliante, ogni forma di supremazia morale di un gruppo rispetto ad un altro.
6. È compito dell'Università e dei suoi soci accademici, incentivare tutte quelle iniziative utili a proteggere e valorizzare le categorie in condizione d'inferiorità, e di diversità individuale e culturale.

Articolo 9

Molestie sessuali.

1. L'Università considera le molestie di natura sessuale lesive della libertà, dignità e inviolabilità della persona cui sono rivolte. Pone, pertanto, in essere tutte le azioni necessarie alla prevenzione e repressione.
2. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato sia esso fisico, verbale o non verbale, avente connotazione sessuale.
3. A titolo esemplificativo, possono essere considerate molestie sessuali:
4. Le richieste di favori sessuali, e/o proposte indesiderate di prestazioni a contenuto sessuale, e/o atteggiamenti o espressioni verbali e non verbali degradanti aventi ad oggetto la sfera personale della sessualità rivolti ad una persona, a prescindere dal suo sesso o orientamento sessuale;
5. Comportamenti inappropriati e offensivi tesi a ottenere contatti fisici non desiderati;
6. L'adozione di criteri sessisti nelle relazioni interpersonali.
7. Sono considerate di maggiore gravità le molestie sessuali correlate alla promessa di benefici di qualsiasi natura la cui connessione rientra nella disponibilità del molestatore.
8. I testimoni che non intervengono in difesa della vittima di molestie sessuali e morali possono essere considerati corresponsabili.
9. Tutte le persone implicate a qualsiasi titolo nei casi di molestie o abusi sessuali sono tenute al segreto sui fatti e le notizie di cui vengono a conoscenza.
10. La persona che ha subito molestie o abusi ha diritto di chiedere l'omissione dei propri dati anagrafici sui documenti eventualmente oggetto di pubblicazione.
11. Coloro che hanno la direzione di strutture, uffici e in generale posizioni di responsabilità hanno il dovere di vigilare e prevenire il verificarsi di molestie sessuali; essi devono altresì fornire il proprio sostegno alla persona molestata garantendo la riservatezza.

Articolo 10

Deontologia dei Soci Studenti-Studentesse in riferimento agli illeciti disciplinari.

Durante il corso dei loro studi gli studenti dell'Ateneo sono tenuti ad osservare comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti universitari e delle regole civili di convivenza e ad astenersi dal danneggiamento dei beni di proprietà dell'Ateneo o di terzi che anche temporaneamente vi si trovino.

Agli studenti viene richiesto sia individualmente sia collettivamente, di rispettare, proteggere e promuovere i valori cardine dell'Istituzione e di ogni altra regola contenuta nel Codice etico di Ateneo.

La violazione dei doveri di comportamento indicati ai commi precedenti comporta responsabilità disciplinare secondo le regole descritte negli articoli successivi.

Resta salva l'adozione da parte dell'Ateneo dei provvedimenti previsti dalla legge in tutti i casi in cui i comportamenti costituiscano illecito civile e/o penale.

A titolo esemplificativo costituiscono illeciti disciplinari i seguenti fatti/comportamenti:

- a) comportamenti irrispettosi nei confronti di altri studenti, dei docenti e in genere del personale dell'Ateneo, quando non assumano particolare gravità in relazione all'offesa arrecata e alle modalità utilizzate;
- b) comportamenti non rispettosi delle attività, dell'ambiente, degli spazi, degli arredi e attrezzature dell'Ateneo dedicati alla didattica, allo studio e alla ricerca, che determinino un danno materiale all'Ateneo stesso;
- c) durante le prove scritte d'esame, comportamenti non conformi alle regole di autenticità e originalità della prova, quali copiatura da testi non autorizzati o da appunti o comunicazione con l'esterno.
- d) plagio nella stesura della tesi di laurea o di dottorato e in genere di elaborati scritti a conclusione del corso di studi;
- e) manipolazione e falsificazione di documenti istituzionali e di certificazioni al fine di trarre un vantaggio per sé o per altri;
- f) qualunque altro comportamento contrario ai regolamenti e al Codice etico dell'Università Internazionale.

Articolo 11

Deontologia dei Consiglieri del Management Operativo e direzionale.

1. Il dipendente di gestione deve adempiere ai propri compiti con impegno e responsabilità e rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, antepo-
nendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro contenuti nel regolamento del personale.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra le varie componenti della comunità universitaria.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, l'operatore deve in particolare:
 - a) collaborare con diligenza osservando le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dai superiori;
 - b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti, ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
 - d) nei rapporti con le altre componenti della comunità universitaria, fornire tutte le informazioni cui esse abbiano diritto, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa;
 - e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere le formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza autorizzazione;
 - f) durante l'orario di lavoro mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta adeguata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;

- g) non attendere ad invasioni estranee al servizio;
- h) eseguire gli ordini inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito, illustrandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando questo comporta la violazione della legge penale;
- i) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
- l) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
- m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Università e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Amministrazione nell'ufficio non aperto al pubblico.

Articolo 12

Deontologia e doveri fondamentali dei docenti

I docenti dell'Università devono:

- a) Svolgere con regolarità e negli orari previsti attività didattica, di orientamento, di tutorato ed in generale di supporto diretto agli studenti per un minimo di ore annuali stabilito dalla legge e con le modalità previste dal regolamento didattico di ateneo.
- b) Contribuire al prestigio dell'Università svolgendo in modo continuativo adeguate attività di ricerca scientifica, ove necessario nell'ambito delle strutture previste dallo statuto, e comunque nel pieno rispetto della libertà individuale di orientamento culturale e metodologico, e trasmettere i relativi risultati agli studenti nelle forme e nei modi ritenuti dal docente stesso più opportuni, in armonia con la programmazione didattica dei corsi di studio. Le attività di ricerca scientifica dovranno essere commisurate al tempo disponibile in relazione alla propria posizione di docente a tempo pieno o definito per la parte non dedicata alle attività didattiche e di servizio agli studenti previste dalle norme in vigore. Le attività di contributo allo sviluppo della comunità economica del territorio di riferimento dell'Università vengono assimilate alle attività di ricerca scientifica ai fini della valutazione complessiva sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio accademico ed approvati dal Consiglio Direttivo Accademico del P.A.I.
- c) Partecipare attivamente alla gestione dell'ateneo con presenza assidua alle riunioni degli organi accademici collegiali con obbligo di motivare eventuali assenze.

Le inadempienze didattiche o i risultati negativi delle verifiche sulla produttività scientifica, così come l'assenza ingiustificata e protratta dalle riunioni comportano violazione del presente codice.

Per i collaboratori didattici, ivi compresi i docenti a contratto, liberi Docenti volonatri ed i collaboratori di ricerca si applica quanto previsto dal relativo contratto stipulato e le norme generali del codice etico.

Articolo 13

Libertà accademica (Libero Docente Esperto della Materia)

Nell'esercizio della libertà accademica il docente dell'Università è tenuto a mantenere una condotta onesta e responsabile e attenta all'eticità delle ricerche scientifiche condotte.

Articolo 14

Rilevanza sociale della ricerca e libertà di accesso alla letteratura scientifica

1. L'Università- Libera Facoltà affiliata, in considerazione della rilevanza sociale della ricerca scientifica, ritiene che i risultati delle ricerche condotte debbano contribuire allo sviluppo e al benessere dell'intera comunità scientifica. Pertanto, i membri della comunità universitaria si impegnano a garantire la massima condivisione possibile dei risultati della ricerca svolta in ambito universitario e a non servirsene per fini di puro interesse privatistico.
2. L'Università è impegnata nella promozione del modello d'accesso aperto tramite pubblicazioni, comunicazioni, convegni, eventi istituzionali, attività didattiche ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo a tale scopo.

Articolo 15

Proprietà intellettuale e plagio

1. I membri, soci e consiglieri del direttivo accademico della comunità scientifica sono tenuti al rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale e imitazione.
2. La collaborazione svolta dai singoli, anche ove non si concreti nella realizzazione di un'opera collettiva, deve essere segnalata opportunamente nelle forme d'uso, oltre che nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale. Del medesimo dovranno esser segnalati gli eventuali finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni private ricevute per l'organizzazione e pubblicazione delle singole opere.
3. Le attività accademiche di rilievo scientifico svolte collettivamente devono indicare tutti i nominativi di quanti vi hanno contribuito, indicando a quale socio accademico, socio studente, sono riferibili le singole parti. Nella classe dei coautori non devono essere incluse persone che non hanno apportato alcun contributo.

Articolo 16

Responsabilità dei coordinatori dei gruppi di ricerca

Nell'ambito di ciascun gruppo di ricerca è compito del coordinatore scientifico:

- a) promuovere le condizioni che permettono ad ogni partecipante di operare secondo integrità, onestà, professionalità, libertà;
- b) valorizzare i meriti individuali ed individuare le responsabilità di ciascun partecipante;
- c) sollecitare il dialogo, la cooperazione, la critica, il ragionamento, lo sviluppo delle idee, delle capacità ed esperienze personali "know how".

Articolo 17

Conflitto di interessi

1. Si ha conflitto di interessi quando l'interesse privato di un membro della facoltà ostacola realmente o potenzialmente con l'interesse generale, non solo economico, dell'Università. Tale conflitto riguarda anche i rapporti esterni di lavoro con enti di formazione o università potenzialmente concorrenti.

Articolo 18

Favoritismo

1. L'Università si oppone indiscutibilmente ad ogni forma di favoritismo in quanto contrastanti con la corretta valorizzazione del merito, l'onestà, l'integrità, la professionalità e le libertà accademiche, l'equità, l'imparzialità e la trasparenza, e richiede ai professori, ai ricercatori e ad ogni altro membro dell'Università di astenersi da tale costume.
2. Ricorre favoritismo quando un docente o un membro del personale di gestione, direttamente o indirettamente – anche nei casi di ricorso a fondi esterni – utilizza la propria autorevolezza o capacità di persuasione per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate, influire sugli esiti concorsuali o sulle procedure di selezione riguardanti, in particolare – ma non esclusivamente – l'accesso e lo sviluppo della carriera (compresi borse di studio, contratti, borse per dottorato di ricerca, assegni di ricerca, contratti anche a tempo determinato) nei confronti di propri studenti, intese come condotte arbitrarie in contrasto con i valori di onestà e imparzialità o con l'interesse di altri candidati obiettivamente più meritevoli nell'avvio iniziale o nei passaggi successivi della carriera.
3. L'accertamento dei casi di favoritismo richiede un approccio che tenga conteggio del contesto e delle circostanze, al fine di bilanciare i diversi valori in gioco ed evitare arbitrarie discriminazioni di candidati soci studenti obiettivamente meritevoli.

Articolo 19

Esami

1. Nello svolgimento degli esami, che devono essere sostenuti sempre pubblicamente e con la commissione nella composizione prevista dai regolamenti specifici, gli esaminatori dovranno aver cura di rispettare la personalità e la sensibilità degli esaminandi cercando di metterli sempre nelle migliori condizioni per poter sostenere le prove. È dovere degli esaminandi attenersi ad un comportamento leale e corretto nei confronti della commissione d'esame.

Articolo 20

Abuso del proprio ruolo di Consigliere Accademico

1. A nessun membro dell'Università è consentito abusare, direttamente o indirettamente, dell'autorevolezza della propria posizione accademica ovvero del fatto di ricoprire uffici o incarichi, allo scopo di trarne vantaggi personali od al fine di forzare altri membri dell'Università ad eseguire prestazioni o servizi che non rientrino nel normale svolgimento delle libere attività didattiche, di ricerca, accademiche o amministrative che a questi ultimi competono. Conformemente non è permesso abusare della propria posizione nei confronti degli studenti soci tesserati.
2. L'abuso può ricorrere anche tramite comportamenti che, seppur non illegittimi, siano chiaramente in contrasto con lo spirito di norme e regolamenti dell'Ateneo, nonché con le regole di condotta contenute in altri articoli del presente codice etico.

Articolo 21

Doni e benefici individuali proibiti.

Tutti i membri, soci e consiglieri dell'Università Internazionale U.P.T.E.A.G., debbono astenersi dal richiedere o accettare offerte di beni o benefici-vantaggi individuali, sia in forma diretta che indiretta durante lo svolgimento della missione sociale culturale accademica inerente all'attività formativa universitaria e postuniversitaria cui sono preposti dall'Atto Notarile approvato.

Articolo 22

Uso del nome, Logo dell'Università è proibito.

1. A nessun membro dell'Università è consentito:
 - a) Utilizzare impropriamente il logo e il nome dell'Università che è stato depositato di fronte ai due notai in Italia e in Svizzera.
 - b) Utilizzare la reputazione dell'Università in associazione ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate.Rendere noto il proprio ruolo nella Facoltà è invece obbligatoria per il personale docente che procede alla pubblicazione di opere o scritti rivolti al pubblico.

Articolo 23

Rispetto della riservatezza-privacy

1. Tutti i membri dell'Università sono tenuti a:
 - a) osservare la riservatezza di persone od enti di cui l'Università U.P.T.E.A.G. P.A.I. conserva informazioni protette, vedasi protocolli di convenzioni e affiliazioni ufficiali tra le parti.
 - b) non rivelare dati personali o informazioni di cui il P.A.I. sia venuto a conoscenza in relazione alla partecipazione delle progettualità formative comuni in atto.

Articolo 24

Osservanza del codice etico di condotta del sodalizio universitario.

1. In rispondenza a quanto precedentemente definito, è fatto obbligo dei professori associati volontari, dei ricercatori incaricati esterni, dello Staff dell'amministrazione, degli studenti e di ogni altro membro della comunità accademica:
 - a) prendere visione del presente codice etico
 - b) conformarsi agli standard di condotta richiamati nel presente codice ed affioranti dalle prassi interpretative;
 - c) osservare il presente codice e le prassi interpretative.
2. In caso di violazione il Presidente provvede a richiamare i responsabili per quanto concerne gli studenti ed i docenti, ed il Direttore Amministrativo provvede a richiamare i responsabili per quanto concerne il personale del Management.
3. Nel caso in cui si sia in presenza di condizioni in cui emergano illeciti disciplinari, per violazione dei principi deontologici di codesto codice etico, dei regolamenti universitari o per violazione di legge si fa riferimento ai sensi degli articoli successivi.

Articolo 25

Violazioni degli studenti.

1. Le sanzioni adottabili agli illeciti disciplinari dei Soci Studenti immatricolati, per i fatti di cui agli articoli precedenti che li riguardino sono:
 - a) la censura verbale;
 - b) la censura scritta con inclusione della sanzione nel dossier dello studente;
 - c) l'impedimento da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi, dall'accesso ai servizi universitari in convenzione, quali i servizi bibliotecari e telematici, piattaforma on line per sostenere l'esame di laurea Internazionale, con l'ufficio di sportello VAE con la commissione esaminatrice dei docenti associati AEDE e tutor qualificati del P.A.I.

2. Le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate alla gravità dei fatti, tenuto conto anche dell'eventuale reiterazione di condotte e di eventuali precedenti sanzioni disciplinari a carico dello studente del P.A.I.

Articolo 26

Violazioni del personale amministrativo

I comportamenti sanzionatori da conformarsi, fanno riferimento al regolamento-statuto nel nostro P.A.I. e della Presidenza del Consiglio Direttivo Accademico di codesto sodalizio universitario U.P.T.E.A.G. , a seconda dei casi specifici, dalle norme di legge in materia di lavoro, se per esempio sono previsti professori associati a Contratto, le relative sanzioni sono sancite dallo Statuto e dai regolamenti applicativi dello stesso codice etico e disciplinare facente capo al sodalizio dell'Università Internazionale Popolare U.P.T.E.A.G. P.A.I.-polo accademico internazionale.

Approvazione e pubblicità del Codice Etico.

1. Il presente codice è approvato dalla Presidenza del Consiglio direttivo P.A.I., ed è emanato con decreto del Presidente, pubblicato nei modi e nelle forme prescritte per gli atti normativi dell'Università ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. Può essere trasformato con le uguali procedure seguite per la sua approvazione.
3. L'Università si impegna a:
 - a) dare estesa pubblicità a codesto Codice Etico verso tutte le parti interessate; all'atto dell'incarico ne verrà data copia alle/ai soci, referenti per la materia di insegnamento libero/ a contratto i quali sarà obbligati a sottoscriverne l'impegno e a mantenerlo; alle/agli studenti il Codice verrà consegnato al momento dell'immatricolazione; iscrizione socio studente ai collaboratori didattici, soci volontari, ivi compresi, i docenti a contratto ed ai collaboratori di ricerca verrà recapitato al momento della stipula dell'incarico e a sottoscriverne l'impegno con responsabilità. A coloro che già collaborano con l'Università verrà prontamente consegnata una comunicazione contenente l'indicazione dell'indirizzo dei siti web:
<https://poloaccademicointernazionale.eu/la-nostra-universita-polo-accademico-internazionale/><https://www.upteagsardegna.it/>
 - b) garantire la massima diffusione del presente Codice, anche attraverso l'affissione in tutti i luoghi opportuni.
4. ove è possibile prender visione del Codice etico con la richiesta di sottoscrivere l'obbligo di consultazione dello stesso e l'impegno a rispettarlo.

In fede alla mission culturale accademica,

Dr. Prof. Silvio Siciliano

Presidente del Consiglio Direttivo Accademico Dell'Università Internazionale U.P.T.E.A.G. P.A.I.

(Tutti i diritti riservati)